



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

PG. 2020. 515209

Ord. n. 2020. 837

del 17/11/2020

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico in occasione della festa votiva "Madonna della Salute" che si svolgerà in data sabato 21 novembre 2020 - Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che il 21 novembre p.v. si festeggia in Venezia Centro Storico la ricorrenza della festa votiva "Madonna della Salute" che solitamente richiama un gran numero di persone all'omonimo Santuario;

Preso atto che la situazione epidemiologica da COVID-19, impone di adottare tutte le misure volte ad evitare assembramenti;

Atteso che per agevolare la circolazione pedonale si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali, temporanei obblighi e divieti di transito per singole calli e ponti;

Preso atto che l'accesso alle celebrazioni eucaristiche sarà contingentato e limitato a sole 60 persone;

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art.17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia.

ORDINA

Fino alle ore 19.00 di domenica 22 novembre 2020, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale e creare assembramenti, nelle località interessate allo svolgimento della ricorrenza "Madonna della Salute", il personale della Polizia Locale ha facoltà di

- dirottare il traffico pedonale organizzandolo mediante l'istituzione di sensi unici;

Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

- inibire l'accesso in determinate zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità;

La Polizia Locale inoltre, ricorrendone le condizioni al fine di garantire la pubblica incolumità, ha facoltà di disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse.

Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00, corrispondente al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni; verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

A norma dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.

IL COMANDANTE GENERALE

Gr. Uff. dr. Marco Agostini

